

Scheda Lavoro Minorile

Aggiornato a Marzo 2017

Nozione	Le leggi sul lavoro minorile hanno ad oggetto la tutela del minore definendo le condizioni di accesso dello stesso al lavoro, i requisiti di idoneità necessari, le occupazioni ammesse e quelle vietate, i limiti all'orario di lavoro, i periodi di riposo da osservare e le sanzioni applicabili.
Disciplina generale	<p>La disciplina generale è fissata dalla legge 17 ottobre 1967 n. 977 che, nel definire il campo di applicazione, non fissa un regime contrattuale particolare. In effetti essa prevede all'art. 1 "La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati «minori», che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti". E' chiaro, vista l'epoca di emanazione, che la norma fa riferimento a qualsiasi tipo di rapporto che interessi un minore, indipendentemente dalle formalità di conclusione e dall'esistenza di un documento scritto. La l. 977/67 deve intendersi pertanto quale <i>lex specialis</i> che interessa ogni tipo di contratto di lavoro che interessi un minore, definendo le condizioni minime ed inderogabili di tutela, essendo principio generale dell'ordinamento che "<i>lex specialis derogat legi generali e lex posterior generalis non derogat priori specialis</i>". Ne consegue che le relative disposizioni si applicano sia nel caso di stipula di un contratto di apprendistato che nel caso di un altro tipo di rapporto. Le sue disposizioni prevalgono sulle disposizioni successive che abbiano carattere generale e che non si preoccupino, pertanto, di modificare specificamente la condizione lavorativa del minore.</p> <p>Nel regime dell'art. 48 della l. 276/2003 è stato scritto: Quando l'art.48 sarà completamente a regime, secondo l'interpretazione espressa dal Ministero del Lavoro con la risposta ad un interpello (n. 36 del 29 novembre 2007), "<i>esso costituirà l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni, salvo che non si tratti di un minore già in possesso di una qualifica professionale</i>". Tale interpretazione non pare possa essere estesa all'art. 41 del d.lgs 81/2015.</p>
Età del minore	<p>Le norme, comunque, trattano differentemente le condizioni riguardanti l'assunzione dei ragazzi inferiori ai 15 anni rispetto a quelle degli adolescenti tra i 15 e i 18 anni. Sono considerati minori tutti coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; in base all'età, i minori sono poi suddivisi in bambini e adolescenti. I bambini sono individuati nei minori che non hanno compiuto ancora quindici anni di età e sono ancora soggetti all'obbligo scolastico. Gli adolescenti invece sono tutti i minori aventi una età compresa tra quindici e diciotto anni.</p> <p>Questa classificazione, introdotta dal decreto legislativo 345/1999, resta quella attualmente in vigore e che ad oggi non ha subito alcuna modifica.</p>

Lavori Vietati	Va osservato che l'art. 2 del codice civile abilita il minorenni a prestare il proprio lavoro ed all'esercizio dei diritti che ne conseguono. Dubbia è però la capacità del minorenni di stipulare il contratto, anche se la dottrina prevalente è favorevole ad ammettere la deroga al requisito della
-----------------------	---

	<p>maggiore età. La giurisprudenza pare orientata in senso negativo¹. Va però aggiunto che la legge speciale obbliga che le comunicazioni in materia di rischi ed in materia sanitaria, riguardanti il minore, avvengano anche nei confronti degli esercenti la potestà².</p> <p>-Art. 6 L. 977/67 vigente . E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I</p> <p>Comma 2 - In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.</p> <p>3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, <u>l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla DTL, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro</u></p>
<p>Requisiti di idoneità</p>	<p>Legge 17 ottobre 1967, n. 977: "Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.</p> <p>2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.</p>

¹ La sottoscrizione del patto di prova, per il quale è necessaria la forma scritta, da parte del minore comporta l'annullamento dello stesso, giacché ai sensi dell'art. 2 c. c. - così come sostituito dalla l. 8 marzo 1975, n. 39 - il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro, **ma non anche alla stipula dello stesso e quindi del relativo patto di prova**; tale annullamento nella specie non può estendersi all'intero contratto di lavoro, per il quale non è necessaria la forma scritta, nel caso in cui i genitori del minore, esercenti la relativa potestà, abbiano manifestato per fatti concludenti la volontà di concludere il contratto. Pret. Oderzo, 30/06/1988 Lavoro 80, 1989, 430

² La capacità in materia di lavoro originariamente era disciplinata dall'[art. 3](#), il quale stabiliva che «il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore». La [L. 8.3.1975, n. 39](#), che ha abbassato la soglia della maggiore età, ha abrogato l'[art. 3](#) trasferendolo nell'art. 2, 2° co., dove però non si fa più cenno alla capacità di stipulare il contratto di lavoro, ponendo così agli interpreti il problema se il minore acquistando la speciale capacità di lavoro al compimento dell'età prevista dalla legge, acquisti anche la capacità negoziale, di stipulare il relativo contratto, o se «la capacità a prestare il proprio lavoro» debba essere intesa come speciale capacità giuridica in materia di lavoro, con la conseguenza che il contratto deve essere concluso dal rappresentante. Secondo una parte della dottrina la formula adottata dal legislatore ha operato una distinzione tra il profilo della capacità giuridica, come capacità a prestare il proprio lavoro che si acquista all'età stabilita nelle leggi speciali, e quello della capacità di agire necessaria per la stipula del contratto (Rescigno, Capacità d'agire, 213). Prevale però l'opinione secondo cui il legislatore ha attribuito al minore una vera e propria capacità di agire anticipata in materia di lavoro, escludendo il potere di rappresentanza, concorrente o sussidiaria, del genitore esercente la patria potestà, tanto agli effetti sostanziali quanto agli effetti processuali [Bianca, 237; De Cristofaro, Minore età e contratto di lavoro, in De Cristofaro, Belvedere (a cura di), L'autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980, 471; Moro, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2000, 295], altrimenti si dovrebbe ritenere che con l'espressione «è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro» il legislatore ha voluto attribuire una forma imperfetta di capacità di agire, processuale e non contrattuale, e non si spiegherebbe lo spostamento di una norma sulla capacità di lavoro in un articolo intitolato alla capacità di agire (Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, 1998, 59).

	<p>8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7</p>
Le autorizzazioni	<p>E' appena il caso di sottolineare come trovino piena applicazione tutte le norme che vietano il lavoro dopo le ore 24 e che obbligano al riposo giornaliero e domenicale e che sono pienamente accertabili e sanzionabili dagli organi di vigilanza attraverso i normali controlli.</p>
Orario di lavoro e Lavoro notturno e altre limitazioni	<p>L'orario di lavoro dei minori (da intendersi come minori di anni 15), liberi dagli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali (art. 18, L. n. 977/1977). Gli adolescenti, ovvero i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, non possono superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.</p> <p>I limiti predetti devono essere rispettati anche qualora i minori siano adibiti a lavori discontinui.</p> <p>È vietato adibire gli adolescenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata; - a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, a meno che ciò sia consentito dai contratti collettivi ed autorizzato dalla DTL. <p>Infine, l'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza. Se tale limite viene superato, è obbligatorio un riposo intermedio di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla DTL quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.</p>
Criticità	<p>Le condizioni critiche nell'applicazione delle norme della l. 977 / 67 nell'attuale regime possono essere</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'idoneità del minore al lavoro che va accertata con obbligo di sorveglianza sanitaria (compreso l'obbligo di visita medica preventiva); b. il divieto di adibire il minore a determinati lavori ritenuti pregiudizievoli per la sua salute o il suo sviluppo; vedi Allegato 1 c. la capacità del minore di sottoscrivere il contratto di lavoro senza l'intervento dell'esercente la patria potestà; d. la necessità di autorizzazione della DTL alla sottoscrizione del singolo rapporto, che potrebbe essere ritenuta superabile nelle ipotesi dei rapporti "tipo" conclusi dalla legge 81/2015 (oppure conferibile per "categorie" di rapporti) e. le limitazioni apposte dalla legge all'orario di lavoro e l'osservanza delle norme in tema di vigilanza

Allegato I. legge del 17 ottobre 1967 n. 977 e successive modifiche

È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori di seguito indicati

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- *tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);*
- *corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);*
- *gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);*
- *aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);*
- *liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);*
- *esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);*
- *sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);*
- *perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);*
- *tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);*
- *tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);*
- *sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);*
- *sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);*
- *cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);*
- *mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);*
- *tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)*

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) piombo e composti;

d) amianto.

II. Processi e lavori:

((1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

- 10) *Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.*
- 11) *Lavorazioni nelle fonderie.*
- 12) *Processi elettrolitici.*
- 13) *NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262*
- 14) *Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.*
- 15) *Produzione e lavorazione dello zolfo.*
- 16) *Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.*
- 17) *Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.*
- 18) *Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.*
- 19) *Lavorazione dei tabacchi.*
- 20) *Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.*
- 21) *Produzione di calce ventilata.*
- 22) *Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.*
- 23) *Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi*
- 24) *Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.*
- 25) *Lavori nei magazzini frigoriferi.*
- 26) *Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.*
- 27) *Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.*
- 28) *Operazioni di metallizzazione a spruzzo*
- 29) *Legaggio ed abbattimento degli alberi.*
- 30) *Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustion*
- 31) *Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.*
- 32) *Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.*
- 33) *Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.*
- 34) *Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.*
- 35) *Produzione di polveri metalliche.*
- 36) *Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.*
- 37) *Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.*